



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



## ISTITUTO COMPRENSIVO TEMPIO

Piazza della Libertà, 1 - 07029 Tempio Pausania (SS) - Tel. 079 631269  
e-mail: SSIC84000B@istruzione.it - PEC: SSIC84000B@pec.istruzione.it

Circ. n.58

Tempio Pausania 28 ottobre 2025

Alle famiglie degli allievi della  
Scuola Secondaria di Primo Grado  
Ai docenti  
Atti - Sito Web

OGGETTO: VALIDITA' ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - (limite massimo ore di assenza).

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il DPR n° 122 del 22 giugno 2009, art. 14, comma 7, che recita “[...] ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”;
- VISTA la Circolare MIUR n. 20, prot. n. 1483, del 04.03.2011, di pari oggetto;
- VISTO il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n° 62, recante: “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- VISTO il monte ore annuale dei diversi percorsi di studio attivati presso la scrivente Istituzione Scolastica;
- VISTA la delibera n.3 del Collegio dei Docenti del 09 maggio 2025, e n. 6 del Consiglio di Istituto del 27 maggio 2025 sui criteri per le deroghe sulle assenze;
- VISTA legge n. 159/23 (cosiddetto “Decreto Caivano”) di conversione del decreto legge 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".

Si comunica che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2025/2026, è fissato come di seguito:

### **Scuola Secondaria di Primo Grado: tempo-scuola 30 ore**

SCUOLA SECONDARIA	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO MINIMO ORE DI PRESENZA (75%)	NUMERO MASSIMO ORE DI ASSENZA (25%)
TEMPO NORMALE	30	990	743	247,50

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è pari a 990 ore annuali

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a  $\frac{3}{4}$  del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a  $\frac{1}{4}$  del monte ore annuale, cioè 247,50 ore.

### **Scuola Secondaria di Primo Grado: Corso Musicale**

SCUOLA SECONDARIA	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO MINIMO DI ORE DI PRESENZA 75%	NUMERO MASSIMO DI ORE DI ASSENZA 25%
MUSICALE	33	1089	817	272

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni del corso è pari a 1089 ore

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a  $\frac{3}{4}$  del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 817 ore.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad  $\frac{1}{4}$  del monte ore annuale, cioè 272 ore.

1. Il docente coordinatore della classe verificherà periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.
2. Si precisa che il calcolo viene effettuato per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno scolastico e la data del termine delle lezioni.
3. Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che essi hanno di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

Rispetto ai suddetti limiti, sono previste le seguenti deroghe:

## VALIDITA' ANNO SCOLASTICO E DEROGHE SULLE ASSENZE

**1. È fatto obbligo di frequenza alle lezioni e alle attività didattiche per almeno i tre quarti dell'orario personale previsto (articoli 2 e 14. DPR. 122/2009).**

**2.** Il numero massimo di assenze consentito, nel corso dell'anno scolastico è pari a due terzi sul monte ore annuale.

**3.** L'art. 14, comma 7, prevede che le Istituzioni scolastiche, previa approvazione del Collegio dei docenti, possano definire i criteri generali che legittimano la deroga al limite di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati:

- Assenze per ricovero ospedaliero con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
- Assenze continuative motivate da patologie o terapie che deprimono il sistema immunitario che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN;
- Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno)
- Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica stabilito dal SSN
- Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate da Federazioni/enti riconosciuti dal CONI
- Assenze per gli alunni che, per ragioni familiari, devono recarsi all'estero, durante l'anno scolastico (ad. Es.: figli di immigrati, o di italiani che lavorano all'estero)
- Assenze per gli alunni a rischio dispersione, pluriripetenti che abbiano superato il monte ore previsto a causa di particolari situazioni di disagio sociale, personale e familiare (lutti, separazioni) e che attualmente:
  - sono in carico presso i servizi sociali e la Procura per il Tribunale dei minori;
  - si impegnano a seguire percorsi laboratoriali individuali e/o di gruppo organizzati dalla scuola, finalizzati al recupero delle competenze disciplinari, ad attività di mentoring e coaching motivazionali.

Le suddette deroghe saranno considerate ammissibili, sempreché il numero complessivo delle assenze, non pregiudichi la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di procedere alla valutazione, comporta infatti la non ammissione alla classe successiva, o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta L'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT.SSA TERESA ONEDDU  
*documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii*